

Contratto 390/ACU/2018

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

_____ (di seguito denominato anche Revisore)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il_____, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2018, 2019 e 2020 in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del D. Lgs n. 175/2016 *“nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”*;
- 2) che all’esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto il concorrente_____ che ha offerto uno sconto sull’importo a base di gara del _____ conseguendo un punteggio totale, derivante dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico, pari a_____;
- 3) che concluse le operazioni di gara, il RUP ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di natura speciale dichiarati dal concorrente in gara e comprovati per il tramite del sistema AVCPASS;
- 4) che tale verifica si è conclusa positivamente, avendo il concorrente comprovato il possesso dei requisiti di natura speciale richiesti dalla lex di gara;
- 5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;
- 6) che il collegio sindacale ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 39/2010 ha formulato proposta motivata all’assemblea di nomina del Revisore;

- 7) che l'assemblea nel corso della seduta del _____, ha nominato il Revisore per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, demandandogli anche la certificazione volontaria del bilancio relativo all'esercizio 2017;
- 8) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, il concorrente ha presentato entro il termine stabilito, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva.

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel presente Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- ✓ per **Revisore** si intende _____;
- ✓ per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- ✓ per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore
- ✓ per **Responsabile del Procedimento** si intende il dr. Pierfrancesco Gargiulo;
- ✓ per **Parti** si intendono congiuntamente la Stazione Appaltante ed il Revisore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'INCARICO DI REVISIONE

2.1 La Stazione Appaltante affida al Revisore che accetta, l'incarico di eseguire tutte le attività di controllo legale dei conti, così come disciplinate dall'art. 2409-bis e seguenti del Cod. Civ. e dal D. Lgs. n. 39/2010 per conto della Stazione Appaltante. In particolare, i servizi richiesti sono i seguenti:

- a) la revisione legale dei bilanci annuali civilistici di ASIA Napoli S.p.A. ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per il triennio 2018-2019 e 2020, consistente in:
- b) la redazione di apposita relazione ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010 con un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, qualora ne risulti l'obbligo di redazione;
- c) la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- d) la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali (es. 770, Unico società di capitali, IRAP, Dichiarazione IVA) quando il relativo obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo legale dei conti o che sottoscrive la relazione di revisione anche nei casi in

cui con la sottoscrizione si attesti di aver eseguito i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità fiscale;

- e) l'esame e la valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisioni e la loro ampiezza;
- f) lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, legali, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali.

2.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Revisore si obbliga ad eseguire la certificazione volontaria del bilancio relativo all'esercizio 2017 entro il termine utile per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli azionisti.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il Revisore ai sensi dell'art. 2409 *septies* cod. civ. e, comunque, con cadenza almeno trimestrale promuove e procede allo scambio di informazioni con altri organi aziendali preposti al controllo (es. collegio sindacale, ODV) e di concerto con essi o autonomamente provvede a comunicare le proprie attività e/o i propri rilievi all'azionista Comune di Napoli. In aggiunta ed a completamento delle attività di cui innanzi il Revisore dovrà provvedere al riscontro delle specifiche richieste avanzate dall'azionista Comune di Napoli in relazione all'esercizio del controllo analogo ad esso affidati con specifico riferimento alla certificazione dei dati contabili e/o alla predisposizione di verifiche di analoga natura anche finalizzate alla trasmissione dei dati all'Ente per la redazione del bilancio consolidato dello stesso.

2.2 Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'offerta tecnica formulata dal Revisore in sede di gara.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL REVISORE

3.1 Il Revisore è tenuto ad espletare le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni e le modalità previsti nel presente Contratto.

3.2 Fermo restando quanto previsto nel precedente periodo, il Revisore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1.a) ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Contratto e alla offerta tecnica presentata in gara;
- 2.b) a mantenere inalterata per tutta la durata del Contratto il mix professionale, relativamente alla struttura operativa/team di lavoro, offerto in gara nonché a rispettare, per la certificazione degli esercizi 2018, 2019 e 2020, il monte ore offerto per ciascuna figura professionale che compone il team di lavoro;
- 3.c) rispettare i tempi di presentazione della relazione di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010;
- 4.d) a garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Contratto e nell'offerta tecnica presentata in gara;
- 5.e) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- 6.f) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;
- 7.g) a mantenere il più stretto riserbo, anche dopo la cessazione del rapporto professionale, sulle informazioni, sui documenti e sui dati acquisiti nel corso dello svolgimento dell'incarico di revisione legale. Tale obbligo si estende anche ai propri dipendenti e collaboratori;
- 8.h) a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l'integrità di tutti i beni della Stazione Appaltante;
- 9.i) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività di revisione legale, nonché della normativa applicabile;
- 10.f) a supportare, ove richiesto, gli uffici della Stazione Appaltante nell'espletamento degli adempimenti oggetto di apposite richieste da parte dell'Ente azionista nell'esercizio del controllo analogo;
- 11.h) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

ARTICOLO 4 – IMPORTO E DURATA

12.4.1 La Stazione Appaltante corrisponde al Revisore un importo complessivo di Euro 155.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti così ripartiti:

13.a) Euro 20.000,00 per la certificazione volontaria del bilancio 2017;

14.b) Euro 45.000, per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2018;

15.c) Euro 45.000, per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2019;

16.c) Euro 45.000, per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2020.

17.4.2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati al Revisore con il presente Contratto quantificato in € 30.000,00, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del medesimo decreto.

18.4.3 L'importo di cui sopra è fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto e deve intendersi comprensivo di tutti costi sostenuti dal Revisore per l'espletamento dell'incarico, ivi compresi i costi di viaggio, vitto alloggio e quelli per ogni altra attività connessa, funzionale e propedeutica allo svolgimento dell'incarico affidato.

19.4.4 La durata dell'incarico di revisione legale è di tre esercizi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto; questo cesserà di produrre i propri effetti alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

4.5 Non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi, oltre a quelli previsti nel presente Contratto, per eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero intervenire nel periodo di validità del Contratto.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1 Il Revisore deve eseguire la fatturazione del compenso convenuto al precedente art. 4 deve avvenire con le seguenti modalità:

a) quanto al compenso di cui al precedente art. 4.1 lett. a) in due tranches di cui una pari al 20% di quello pattuito entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e la residua parte pari all'80% all'atto consegna della certificazione del bilancio relativo all'esercizio 2017;

b) quanto al compenso di cui al precedente art. 4.1 lett. b) c) e d) in quattro tranches trimestrali di cui le prime tre pari al 20% e la quarta pari al 40%. Quest'ultima fattura sarà emessa solo in seguito alla consegna della relazione di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 39/2010.

5.2 Le fatture emesse dal Tecnico Incaricato soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dall'Amministrazione Committente.

5.2 La Stazione Appaltante esegue il pagamento delle fatture emesse dal Revisore entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

5.3 La fattura deve riportare gli estremi del presente Contratto ed il CIG della gara, deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi, 37/D, 80146 NAPOLI, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dal Revisore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

5.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

6.1 E' vietata la cessione del presente Contratto.

6.2 L'eventuale cessione del credito derivante dal Contratto dovrà avvenire in base a quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 7 – REVOCA PER GIUSTA CAUSA

7.1 Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 261/2012 recante *“regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del D. Lgs n. 39/2010”* l'incarico affidato al revisore può essere revocato solo per giusta causa. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al Revisore la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal Revisore e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

7.2 Ai sensi dell'art. 4 del 3 del D.M. n. 261/2012 costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del

giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;

e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;

f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;

g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;

h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Il Revisore e la Stazione Appaltante possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del presente Contratto purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

9.2 L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal Revisore e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del presente Contratto e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.

3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal Revisore fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 8 – PENALI

8.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

a) una penale di Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna nella relazione al bilancio di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010 e per ogni giorno di ritardo ;

b) una penale di Euro 200,00 per ciascuna ora in meno rispetto al monte ore annuale offerto per il Partner/Socio;

c) una penale di Euro 150,00 per ciascuna ora in meno rispetto al monte ore annuale offerto per il Manager;

d) una penale di Euro 100,00 per ciascuna ora in meno rispetto al monte ore annuale offerto per il Senior.

Le penali di cui alle precedenti lettere troveranno applicazione con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020.

8.2 Le penali sono cumulabili. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Revisore per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

8.3 L'importo della penale sarà trattenuto direttamente sul compenso spettante al Revisore, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ.

ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA

9.1 Il Revisore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____ per un importo pari ad € _____ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016) e con scadenza al _____. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte del Revisore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'incarico, rispetto al credito maturato dal Revisore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

9.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di revoca/risoluzione del presente Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della risoluzione del Contratto disposta inadempimento del Revisore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Revisore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Revisore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Revisore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

10.1 Il Revisore è responsabile per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs n. 39/2010. Il Revisore è, pertanto, tenuto presentare ai fini della stipula del presente Contratto una polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile nonché da responsabilità professionale anche derivante da colpa grave in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto per qualsiasi danno possa essere cagionato alla Stazione Appaltante, nonché a terzi. I massimali della polizza non devono essere inferiori ad Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

10.2 Tale polizza avrà una durata pari a quella del presente Contratto e dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti della Stazione Appaltante. Qualora il Revisore fosse già munito di un'adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità professionale dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui sopra.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Il Revisore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Revisore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____

nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: _____.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

11.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

11.3 Il Revisore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

11.4 Il Revisore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI

12.1 Tutte le spese inerenti il presente Contratto, ivi comprese imposte e tasse, saranno a carico del Revisore senza alcuna possibilità di rivalsa. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

12.2 Il Revisore deve provvedere a propria cura e spese alla registrazione del presente Contratto, facendo recapitare la copia registrata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONI

13.1 Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Stazione Appaltante e il Revisore dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per la Stazione Appaltante _____;

- per il Revisore _____.

ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE DI COMPORTAMENTO – ETICO

14.1 Il Revisore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all’art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;

le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

14.2 Il Revisore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento e del Codice Etico adottati dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 15– COMUNICAZIONI

15.1 Qualsiasi controversia derivante dal Contratto o comunque connessa alla sua interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione, che non sia possibile definire in via transattiva o bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

16.1 In ossequio a quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003, il Revisore autorizza espressamente Stazione Appaltante a comunicare a terzi i propri dati personali per gli adempimenti connessi e/o derivanti dal Contratto o comunque ad esso collegati.

20.ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto e agli allegati se non concordata ed accettata per iscritto dalle Parti.

17.2 L'eventuale nullità di una o più disposizioni del presente Contratto non incide sulla validità dello stesso nel suo complesso.

17.3 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del Contratto.

17.4 L'incarico per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto è regolato dalle seguenti disposizioni normative: D. Lgs n. 50/2016, Codice Civile, D. Lgs n. 39/2010, Legge n. 136 D.M. 261/2012.

17.5 Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta presentata dal Revisore in sede di gara.